

CASSA CONGUAGLIO GAS PETROLIO LIQUEFATTO

Via Sicilia,50 – 00187 Roma

Tel. 0642741330 -Fax 0642741534

Posta elettronica (e-mail): cassacan@cassaconguagliogpl.191.it

Indirizzo internet: www.cassaconguagliogpl.it



CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CASSA CONGUAGLIO GPL

Bando di gara:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La Cassa Conguaglio Gas di Petrolio Liquefatto (d'ora in avanti Cassa) intende affidare ad un Istituto di Credito, in possesso delle condizioni descritte nel successivo articolo 2 e dei requisiti tecnici di cui al successivo articolo 3, il proprio servizio di cassa nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essa occorrente.
2. Il presente capitolato d'oneri disciplina il servizio di cassa della Cassa che sarà affidato ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. sarà svolto in conformità al presente capitolato d'oneri ed alle norme vigenti in materia.
3. Il servizio di cassa, che dovrà essere svolto dalla banca nei giorni lavorativi, si articola in tre distinti conti: a) Gestione Benzina, b) Gestione GPL e Gestione Fondo scorte ai quali si potranno aggiungere ulteriori conti.
4. L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Di comune accordo, le parti potranno, in ogni momento, apportare per iscritto ed anche per mail modifiche o perfezionamenti, ritenuti opportuni o necessari alle modalità di espletamento del servizio.
6. In particolare il Servizio di cassa consiste nelle seguenti operazioni:
 - a. riscossione di qualsiasi entrata;

- b. pagamento di tutte le spese della Cassa, come specificato nel presente capitolato d'oneri e secondo le modalità di legge;
- c. riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione; i prelievi e le restituzioni verranno effettuati dalla Banca in conformità alle disposizioni dettate dalla Cassa;
- d. custodia di eventuali titoli e valori ed ogni ulteriore adempimento di pertinenza della Cassa;
- e. esecuzione di tutte le altre formalità che la legge o il presente capitolato d'oneri pongono espressamente a carico dell'Istituto Cassiere;
- f. accesso online solo per consultazione



ARTICOLO 2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammesse a partecipare alla gara le Banche che presenteranno i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993;
 - b) dichiarazione attestante la circostanza che i soggetti concorrenti non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),m),n-quater) del D.lgs. n. 163/2006, nonché dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili;
 - c) dichiarazione attestante la regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 1bis del d.l. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266;
 - d) dichiarazione attestante l'iscrizione presso la C.C.I.A.A.
 - e) la sanzione di cui al comma 2-bis dell'art.38 del d.lgs. 163/2006 è quantificata nella misura di Euro 500,00.
 - f) indicazione del PASS OE relativa al sistema AVC PASS ove operativo.

ARTICOLO 3

REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammesse a partecipare alla gara le Banche che presenteranno le seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a 1 miliardo di Euro;
- b) l'impegno ad assicurare, alla data di attivazione del servizio, una presenza diretta di sportelli ubicati ad una distanza non superiore ad 3 Km in linea d'aria dalla sede della Cassa;
- c) i servizi di cassa svolti nel triennio 2011/2014 per conto di enti pubblici.



ARTICOLO 4

GRATUITA' DEL SERVIZIO

1. All'Istituto di credito non spetta alcun compenso o indennizzo per il servizio di cassa, né per maggiori spese di qualunque natura che dovrà sostenere per eventuali nuove e maggiori servizi derivanti da modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, fatta eccezione per le spese postali e gli oneri fiscali sostenuti in dipendenza dell'espletamento del servizio di cassa, che saranno oggetto di rimborso trimestrale, da parte della Cassa, con mandato di pagamento.
2. Gratuiti dovranno essere anche eventuali collegamenti telematici richiesti dalla Cassa.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà pervenire alla Cassa, Via Sicilia 50, 00187 Roma, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 2 marzo 2015 in un unico plico, chiuso e sigillato in modo da garantirne l'inviolabilità, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente - ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni inerenti le procedure di gara - la dicitura. "Gara per l'affidamento del servizio di cassa della Cassa Conguaglio Gas di Petrolio Liquefatto per il periodo dall'01/04/2015 al 31/12/2016".
2. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 buste identificate dalle lettere A),B),C), anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l'inviolabilità, che dovranno riportare le seguenti diciture:
 - busta A) - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – contenente istanza di partecipazione alla gara completa dell'elencazione dei documenti amministrativi allegati e le dichiarazioni di cui all'articolo 2, ivi compresa la ricevuta originale o copia autenticata dell'avvenuto

pagamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché copia dello schema di Convenzione sottoscritta per accettazione in ogni pagina.

- busta B) - REQUISITI TECNICI - contenente le dichiarazioni attestanti quanto previsto all'articolo 3, nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 6;
 - busta C) - OFFERTA ECONOMICA -
3. Sulle buste dovranno essere riportati: la ragione sociale, il numero di partita I.V.A., l'indirizzo della Banca e l'oggetto della gara.
 4. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'Istituto di credito con le modalità previste dall'articolo 38, c. 2 del D.lgs. n. 163/2006.
 5. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, si forniscono, senza impegno alcuno, i seguenti dati relativi all'attività dell'anno 2014:
 - importo degli ordinativi di pagamento Euro 6.570. 179 (n. 700 ordini di pagamento);
 - importo degli ordinativi di riscossione Euro 20.100.000 (n. 3000 reversali);
 - giacenza media dell'anno 2014 Euro 18.500.000. Tale importo è suscettibile di un aumento di circa Euro 20.000.000 ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 aprile 2013 recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti".

ARTICOLO 6

RELAZIONE TECNICA

1. Ciascun Istituto di Credito, partecipante alla gara, dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica, da inserire all'interno delle busta "B) - REQUISITI TECNICI".
2. La relazione dovrà esplicitare le potenzialità dell'Istituto partecipante, la situazione patrimoniale, le modalità di svolgimento del servizio e ogni elemento informativo utile, correlato ai requisiti di cui all'articolo 3.





ARTICOLO 7

OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, vincolante per sei mesi dalla data di presentazione, dovrà essere contenuta in apposita busta denominata "Busta C - OFFERTA ECONOMICA", di cui all'articolo 4.
2. L'offerta economica dovrà essere firmata da un legale rappresentante o da un procuratore. In quest'ultimo caso la Busta C dovrà contenere la procura in originale o in copia autenticata.
3. L'offerta economica dovrà essere formulata in lingua italiana, indicando incondizionatamente, a pena di inammissibilità, la quotazione del tasso di interesse attivo annuo, sulle giacenze di cassa, espresso con tre cifre dopo la virgola (in cifre e in lettere), quale percentuale del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) della Banca Centrale Europea (Tasso B.C.E.), tempo per tempo vigente.
4. Verranno prese in considerazione solo le offerte economiche che presenteranno un tasso di interesse attivo pari o superiore a 117,000 per cento del T.U.R.

ARTICOLO 8

FASI DELLA GARA

1. La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede della Cassa nella data che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti per posta elettronica;
2. In tale data si procederà da parte del Comitato di gestione della Cassa:
 - a) alla verifica dell'integrità dei plichi ed all'accertamento del loro arrivo entro i termini stabiliti;
 - b) all'apertura dei plichi, per ognuno dei concorrenti ammessi, ed alla verifica della presenza all'interno dei plichi stessi delle buste di cui all'articolo 4;
 - c) alla controfirma ed accantonamento delle buste "B" e "C";
 - d) all'apertura per ciascun concorrente, secondo l'ordine di arrivo, della busta "A" e all'esame della documentazione in essa contenuta per la verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa richiesta.

3. Successivamente, per gli Istituti di credito ammessi, si procederà, in una seduta riservata, all'esame dei requisiti tecnici contenuti nella busta "B" da parte dello stesso Comitato di gestione della Cassa.
4. In una ulteriore seduta pubblica, della quale sarà data tempestiva comunicazione agli Istituti ammessi, il Comitato di cui sopra procederà all'apertura della busta "C", alla rilevazione delle offerte economiche ed all'aggiudicazione con i criteri previsti nell'articolo 9.

ARTICOLO 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Istituto di credito che avrà formulato l'offerta economica migliore in relazione al tasso di interesse attivo di cui all'articolo 7.
2. In caso di parità si procederà, seduta stante, ad una gara al rialzo del tasso tra i partecipanti che hanno presentato identica offerta.
3. Il rialzo dovrà essere formulato su foglio firmato dal soggetto (soggetti) fornito di idonea documentazione attestante la legittimazione a formulare, per conto della banca, l'offerta economica migliorativa. Il foglio medesimo dovrà essere incluso in busta chiusa, siglata sui bordi di chiusura dal soggetto (soggetti) che formula l'offerta.
4. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.



ARTICOLO 10

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. L'esito della gara verrà comunicato ai concorrenti, a cura della Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 79 del D. lgs. n. 163/2006.
2. A seguito della aggiudicazione, la Cassa stipulerà con l'aggiudicatario una Convenzione in forma pubblica amministrativa nei termini previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 163/2006 e dopo la verifica relativa al possesso dei requisiti.
3. A tal fine la Cassa procederà alla convocazione dell'aggiudicatario con un anticipo di 10 giorni.

4. Nel caso di mancata presentazione per la stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto. In tale caso, la Cassa potrà interpellare, progressivamente, i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare la Convenzione per l'affidamento del servizio.
5. L'affidamento avverrà alle condizioni economiche proposte in sede di offerta economica dal soggetto progressivamente interpellato.



ARTICOLO 11

RISCOSSIONE

1. La Banca incassa tutte le somme spettanti alla Cassa, provvedendo al completamento delle procedure di contabilizzazione sulla base delle reversali all'uopo emesse, ordinate progressivamente.
2. La Banca, per ciascuna gestione operante presso la Cassa, e specificatamente indicata a cura della Cassa stessa, apre apposito conto corrente, separatamente contabilizzato e rendicontato con autonome comunicazioni. In considerazione della fondamentale rilevanza di tale separata contabilizzazione, l'errata contabilizzazione delle riscossioni, per oltre tre casi, comporta l'applicazione delle disposizioni riportate nell'articolo 18 della Convenzione.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - l'indicazione del debitore;
 - la causale di versamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica;
 - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. A fronte degli incassi verranno rilasciate quietanze numerate progressivamente per anno finanziario.
5. Le reversali verranno trasmesse all'Istituto di credito con distinte di accompagnamento in duplice copia; su una di esse dovrà essere apposto timbro, data e firma del'incaricato al ritiro

in segno di ricevuta. Su dette distinte dovranno essere riportati i numeri progressivi e gli importi delle singole reversali, importi che saranno totalizzati di volta in volta e sommati al totale precedente sino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

6. La riscossione delle entrate deve intendersi pura e semplice, cioè senza obbligo per l'Istituto di credito di esecuzioni contro inadempienti. L'Istituto di credito non sarà, quindi, tenuto ad intimare atti legali o richieste o a impegnare comunque la propria responsabilità per la riscossione, restando sempre a carico della Cassa ogni pratica legale od amministrativa per la riscossione. E' però tenuto a segnalare mensilmente alla Cassa l'elenco delle reversali non eseguite.
7. L'Istituto di credito non può rifiutare i versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi, anche senza l'autorizzazione della Cassa.
8. Le successive regolarizzazioni contabili avverranno a cura della Cassa, ferma restando la decorrenza della valuta al giorno lavorativo successivo a quello dell'incasso.
9. Gli ordinativi di incasso, non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, saranno restituiti alla Cassa per essere annullati.
10. La valuta per gli incassi dovrà essere il giorno lavorativo successivo all'introito.



ARTICOLO 12

PAGAMENTI

1. La Banca effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dalla Cassa su moduli da essa predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente congiuntamente al membro del Comitato delegato.
2. La Banca dovrà ammettere a pagamento i mandati il giorno lavorativo successivo a quello in cui avviene la consegna degli stessi da parte della Cassa.
3. I mandati di pagamento accreditati o comunicati con le modalità di cui sopra si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operatore e il timbro del cassiere.

4. Qualora i pagamenti avvengano mediante accreditalento in c/c bancario, interno o esterno all'Istituto cassiere, sar  cura di quest'ultimo apporre sui titoli di spesa l'attestazione di effettuato accreditalento.
5. La Banca non dovr  dare corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in cifre o quello scritto in lettere.
6. La Banca dovr  impegnarsi a comunicare alla Cassa l'avvenuto pagamento, allegando copie degli atti che hanno dato origine al pagamento stesso e ogni altro elemento utile alla individuazione, entro 3 giorni dal pagamento, con comunicazione anche in via informatica.
7. La Cassa preciser  sul mandato se le commissioni e le spese relative ai pagamenti di cui sopra devono essere poste a carico del beneficiario o della Cassa stessa, a esclusione degli emolumenti al personale e dei mandati di pagamento di importo inferiore a 500 euro che dovranno essere sempre esenti da commissioni e spese.
8. In difetto di tale precisazione le spese e le commissioni dovranno intendersi a carico del beneficiario per i mandati di pagamento di importo superiore a 500 euro.
9. La valuta si intende compensata per i giroconti che non comportano movimenti effettivi di denaro tra i conti correnti in capo alla Cassa.

ARTICOLO 13

TRASMISSIONE E RESTITUZIONE DEGLI ORDINATIVI

1. Gli ordinativi di pagamento e le reversali saranno trasmessi dalla Cassa alla Banca in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali sar  restituito alla Cassa firmato per ricevuta.
2. Gli ordini di pagamento e le reversali saranno restituiti alla Cassa non oltre 10 giorni dopo l'avvenuta esecuzione, completi di ogni connessa formalit , per consentire alla Cassa l'espletamento della propria attivit  di riscontro.



ARTICOLO 14

FIRME AUTORIZZATE

1. La Cassa si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di incasso e i mandati di pagamento, nonché eventuali variazioni.
2. Alle suddette comunicazioni saranno allegate le copie dei provvedimenti con cui sono stati conferiti i poteri di cui sopra ed i relativi esemplari di firma.
3. Per gli effetti di cui ai commi precedenti la Banca resterà impegnata a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni.

ARTICOLO 15

LIMITI DI PAGAMENTO

1. L'istituto di credito dovrà dar corso a pagamenti a valere sulle disponibilità contabili risultanti a nome della Cassa.
2. L'Istituto di credito dovrà dare avviso scritto alla Cassa del mancato pagamento dei mandati per eventuale insufficienza della disponibilità entro il giorno successivo a quello di ricevimento dei relativi mandati.

ARTICOLO 16

CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

1. La Banca dovrà trasmettere alla Cassa con periodicità:
 - giornaliera (entro il secondo giorno lavorativo a quello in cui sono state eseguite le contabilizzazioni) apposito elenco descrittivo delle operazioni di riscossione e di pagamento (cosiddetto giornale di cassa) con eventuale comunicazione anche via telematica;
 - mensile (entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del mese di riferimento) un riepilogo delle operazioni eseguite nel mese con allegato allo stesso gli originali degli ordini di riscossione o pagamento completamente eseguiti. La Cassa fornirà informazione di scarico alla Banca dei documenti ricevuti. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguire fuori piazza dovranno essere restituiti alla Cassa con le modalità predette, dopo



la loro totale estinzione e quando siano corredati dalle relative quietanze con eventuale comunicazione anche in via telematica.

2. Contestualmente all'invio del riepilogo mensile sopra indicato la Banca trasmetterà il saldo di cassa.



ARTICOLO 17

ESTRATTI CONTO DI CHIUSURA CONTI – RECLAMI

1. La Banca invierà trimestralmente alla Cassa gli estratti dei conti correnti di cassa.
2. La Cassa si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti medesimi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, i detti estratti si intendono approvati.
5. La Cassa è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca, con comunicazione a firma del responsabile amministrativo, gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 18

RESTITUZIONE ORDINATIVI

1. Alla fine dell'esercizio finanziario la Banca consegnerà alla Cassa entro il 10 gennaio dell'anno successivo gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento emessi nel corso dell'esercizio di competenza e non eseguiti entro il 31 dicembre, accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dalla Cassa, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico, salvo quanto stabilito al successivo comma.
2. I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti saranno riaccreditati sul conto corrente della Cassa e regolarizzati mediante apposita contabile.
3. A documentazione delle operazioni effettuate, la Banca dovrà apporre sui titoli di spesa esplicita e formale annotazione firmata anche ai fini della commutazione d'ufficio, con l'eventuale indicazione degli estremi dei titoli emessi e con un timbro della stessa Banca. Dette modalità saranno considerate valide ai fini del scarico ed agli effetti del conto consuntivo.



ARTICOLO 19

QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

1. La Banca, a fine esercizio, ad integrazione dei riepiloghi trimestrali di cui sopra, renderà in modo sintetico il conto finale delle operazioni effettuate, evidenziando il fondo iniziale di cassa, le riscossioni effettuate, i pagamenti eseguiti e il fondo finale di cassa.

ARTICOLO 20

AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Alle condizioni più favorevoli per la clientela, saranno ricevuti e custoditi nelle casse della Banca i valori e i titoli di credito, tanto di proprietà della Cassa quanto depositati per suo conto, sempreché essi siano in regola con le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 21

COMPENSI – RIMBORSI SPESE DI GESTIONE

1. Il servizio di cui alla presente Convenzione sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso mensile alla Banca, con regolare ordine di pagamento, di tutte le spese vive e documentate sostenute dalla Banca stessa (bolli e spese per c/c postali).

ARTICOLO 22

INADEMPIENZE – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri nascenti dalla Convenzione, la Banca si obbliga a tenere indenne e manlevata la Cassa da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da essa dipendente, comunque possa incorrere, con l'ulteriore precisazione che tale obbligazione tiene luogo della cauzione.

ARTICOLO 23

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione avrà durata dal 01/04/2015 al 31/12/2016 potrà essere



prorogata per un periodo massimo di sei mesi.

2. Resta salva la possibilità della anticipata risoluzione della convenzione, senza oneri per la Cassa, per cause riferibili a modifiche normative o a provvedimenti emanati dai Ministeri vigilanti o da altra autorità governativa.

ARTICOLO 24

RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Le ipotesi di risoluzione espressa della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, sono indicate nell'art. 18 della Convenzione medesima.

ARTICOLO 25

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le eventuali spese di stipula e registrazione della Convenzione saranno a carico della Banca.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia si elegge quale foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri valgono le norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

(ing. Franco Terlizzese)